

Separazione coniugale: il decesso del genitore affidatario non determina la cessazione della materia del contendere. Tribunale di Pisa, Ordinanza del 24 luglio 2024, n. 5687, Pres. Rel. Dott.ssa Eleonora Polidori

In caso di decesso in corso di causa del genitore affidatario esclusivo, lungi dal dichiarare la cessazione della materia del contendere, deve accertarsi d'ufficio la capacità del genitore superstite di prendersi cura del minore e di recuperare quindi l'affido dello stesso. Quantunque nel procedimento originario siano parti formali i genitori, non può dirsi cessata la materia del contendere perché oggetto del processo non è soltanto un diritto delle parti formalmente costituite in giudizio a veder affermata e tutelata la propria genitorialità quanto, anche e soprattutto, il diritto del minore a crescere in un ambiente affettivo sicuro e stabile che favorisca il suo sviluppo emotivo. In tale ottica, dichiarare cessata la materia del contendere significherebbe non considerare il minore quale portatore di interessi e diritti propri.

Rif. Leg. Artt. 5, 300 c.p.c.; Artt. 337-ter, 337-quater c.c.

Morte della parte – Affido esclusivo – Maltrattamenti – Interruzione del processo – Cessazione della materia del contendere – Intervento volontario del terzo

Nella fattispecie, nel contesto di un procedimento di separazione personale dei coniugi, a seguito del decesso della madre a cui il figlio era affidato in via esclusiva, si costituisce in giudizio la nonna materna. Il padre chiede la declaratoria dell'interruzione del processo e della cessazione della materia del contendere, con conseguente caducazione dei provvedimenti provvisori temporanei e urgenti pronunciati in ordine all'affidamento e al regime di frequentazione padre - figlio tramite incontri protetti, in ragione delle allegazioni di violenza da parte del genitore imputato del reato di maltrattamenti.

Il Tribunale ritiene che nel procedimento di affidamento e mantenimento del figlio minore la morte di uno dei genitori non costituisca evento idoneo a

produrre l'interruzione del processo, non potendo gli eredi del genitore scomparso essere legittimati alla riassunzione o non potendo comunque il processo essere riassunto nei loro confronti sull'unico presupposto della qualità di eredi, essendo l'affido e la frequentazione del figlio, diritti/doveri propri derivanti dalla genitorialità, personalissimi e non trasmissibili.

Peraltro, anche una eventuale declaratoria di cessazione della materia del contendere costituirebbe, nella fattispecie, una patente violazione della citata norma dell'art. 473-*bis*.46 c.p.c., considerate le allegazioni di violenza a carico del padre.

Risulta infondata, in virtù del principio della *perpetuatio iurisdictionis* e del conseguente radicamento della competenza al Tribunale ordinario ex art. 5 c.p.c., la questione relativa alla eventuale sopravvenuta incompetenza di quest'ultimo. In considerazione di quanto previsto dall'art. 473-*bis*.20 c.p.c. e del peculiare ruolo di collocataria della nonna materna, deve invece ritenersi ammissibile il suo intervento volontario.

Il procedimento prosegue per le decisioni relative alla disciplina definitiva dell'affido del minore e alle idonee strategie volte a favorire il recupero del rapporto parentale nel preminente interesse di quest'ultimo, dovendo essere accolta la richiesta della nonna collocataria di fruire in luogo del genitore deceduto del mantenimento già stato posto a carico del padre.

Tribunale Pisa, Ord., 24/07/2024, n. 5687

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati.:

dott.ssa Eleonora Polidori - Presidente relatore

dott.ssa Teresa Guerrieri - Giudice

dott.ssa Stefana Curadi - Giudice

Visti gli atti della causa n. R.G. 1024/2023 pendente

(...) (C.F.(...)) con il patrocinio dell'avv.(...) elettivamente domiciliato in Via (...)

Pisa, presso lo studio del proprio difensore;

PUBBLICO MINISTERO

INTERVENTORE EX LEGE

CURATORE SPECIALE DEL MINORE

Avv. BENEDETTA MARLIA

(...) (C.F.(...)) rappresentata e difesa dalle Avv.te(...) e (...)

TERZO INTERVENUTO

Il Tribunale a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 1 luglio 2024, sostituita dal deposito di note scritte, ha emesso la seguente

ORDINANZA

- Letti gli atti di causa,

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

- Considerato che:

1. Parte ricorrente (...) data 19 aprile 2023 ha promosso ricorso innanzi all'intestato Tribunale per ottenere la regolamentazione delle condizioni di affidamento e mantenimento del figlio minore (...) nato il (...) dalla relazione e convivenza more uxorio intrattenuta con il sig.(...) La sig.ra (...) nel ricorso introduttivo avanzava richiesta di provvedimenti temporanei ed urgenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 473 bis. 22 stanti i comportamenti offensivi e violenti tenuti dal sig.(...) nei suoi confronti e chiedeva disporsi l'affidamento esclusivo del minore in suo favore, con possibilità per il padre di vedere il figlio mediante incontri protetti organizzati dal Servizio Sociale competente, previa valutazione del rischio e delle capacità del padre e previa valutazione che essi non fossero contrari all'interesse preminente del minore. La ricorrente chiedeva, inoltre, disporsi l'assegnazione della casa familiare in suo favore con onere a carico del sig. (...) di contribuire al pagamento dell'affitto di tale immobile e al mantenimento del figlio con un assegno mensile di Euro 450,00, oltre al 50% delle spese straordinarie;

2. Con decreto del presidente del 26.05.2023 veniva fissata udienza innanzi al Collegio per il giorno 25 ottobre 2023, concedendo termine alla parte ricorrente per la notifica del ricorso e del decreto fino al 25 luglio 2023 e termine fino al 25 settembre 2023 per la costituzione di parte convenuta;

3. Con comparsa di costituzione depositata in data 05.07.2023 si costituiva in giudizio il padre del minore, Sig.(...) richiedendo provvedimenti indifferibili ex art. 473 bis.15 c.p.c. richiesta motivata dal fatto che asseriva essergli impedito di vedere il figlio. In particolare il resistente, contestando in toto la ricostruzione avversaria, chiedeva che (...) venisse affidato in via esclusiva a sé medesimo, con possibilità per la madre di vedere il figlio attraverso incontri protetti, nelle more di specifiche indagini tese ad accertare la di lei capacità genitoriale o, in mero subordine, e sempre previo espletamento degli accertamenti e delle valutazioni tecniche, che (...) restasse affidato ai genitori in modo condiviso, con sua collocazione prioritaria e residenza anagrafica presso il padre, con determinazione delle tempistiche di frequentazione madre-figlio all'esito delle predette indagini. Quanto alle questioni patrimoniali, Parte resistente chiedeva porsi a carico della sig.ra (...) l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio con un assegno mensile (fi Euro 150,00, oltre al 50% delle spese straordinarie);

4. Attese le richieste di emissione di provvedimenti indifferibili ex art. 473-bis 15 c.p.c., il Presidente fissava altresì innanzi a sé l'udienza del 20 luglio 2023 per la comparizione delle parti;

5. All'udienza del 20 luglio 2023 dinnanzi al Presidente, comparivano le parti personalmente e rilevata la sussistenza, a carico del padre del minore, di una misura cautelare nonché di un rinvio a giudizio per il reato di cui all'art. 572 , commi 1 e 2, c.p. commesso alla presenza del figlio, disponeva indagine socio-familiare sul nucleo (...) delegando i Servizi sociali di (...), nonché gli incontri protetti tra padre e figlio in ragione di uno a settimana, rinviando all'udienza del 23.08.2023 per l'audizione degli informatori;

6. Gli incontri protetti venivano programmati dai Servizi Sociali a partire dal 22.08.2023 con cadenza settimanale a (...) all'interno di (...) e alla presenza di un'educatrice professionale.

7. Nell'ambito del sub procedimento per i provvedimenti indifferibili, si procedeva quindi all'istruttoria nella quale, all'udienza dei 23.08.23 venivano ascoltati tre informatori, la Sig.ra (...) la Sig.ra (...) e la Sig.ra (...) (madre della ricorrente) ed emergeva la prova delle condotte violente ed aggressive tenute dal resistente nei confronti della ricorrente, alcune delle quali poste in essere in presenza del figlio minore. Tale circostanza emergeva infatti sia dalle dichiarazioni del sommario informatore Sig.ra (...) amica della ricorrente, che ha riferito di aver sentito il sig.(...) offendere e minacciare la sig.ra (...) ("Le parole brutte le ho sentite dire io stessa nel corso dei tre anni, "la faccio interdire", "le levo il figlio", "è una stupida, non capisce nulla". Ho sentito io stessa queste cose e me le diceva lui stesso tramite i vocali". Ulteriore importante riscontro alle allegazioni di parie ricorrente proveniva dalle prove documentali prodotte e in particolare dai referti del Pronto Soccorso; la sig.ra (...) infatti, veniva visitata al PS e rilasciata con una prognosi di 7 giorni, una diagnosi di "ematoma tricipitale destro, contusioni multiple da percosse" e la prescrizione di applicare un antidolorifico (arnica) sull'ematoma nel braccio, lividi che sia la madre della ricorrente che la sig.ra (...) hanno visto sul corpo della (...). A tali elementi si aggiungeva l'avvenuta applicazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima oltre che il divieto di comunicare, con qualsiasi mezzo, con la predetta, misura applicata al resistente dal Gip del Tribunale di Pisa nell'ambito del procedimento penale R.G. 2670/2023.

8. Dal complesso delle emergenze processuali (documenti prodotti in giudizio, le dichiarazioni di soggetti terzi e in particolare della Sig.ra (...) estranea al nucleo familiare), il Presidente riteneva raggiunta la prova delle condotte violente subite dalla ricorrente e, con decreto ex 473 bis.15 c.p.c. del 20.10.2023, emetteva provvedimenti indifferibili affidando il minore in via esclusiva alla madre, autorizzando la stessa ad esercitare la responsabilità genitoriale in via esclusiva anche per quanto riguarda le questioni di maggiore interesse per il minore, collocava il minore presso la madre alle quale assegnava la casa familiare, disponeva che i Servizi Sociali di (...) continuassero a predisporre l'organizzazione degli incontri protetti tra padre e figlio con relazione da parte degli stessi circa gli andamenti dei predetti incontri e poneva a carico del Sig. (...) l'obbligo di corrispondere alla Sig.(...) Euro.450,00 mensili quale contributo al mantenimento del figlio minore. Il Giudice poneva, altresì, le spese straordinarie a carico di ciascun genitore nella misura del 50%, disponeva che l'assegno unico venisse percepito esclusivamente dalla ricorrente.

9. Con il decreto del 20.10.2023 veniva confermata l'udienza collegiale del 25.10.23 e fissata per la conferma, modifica o revoca dei provvedimenti indifferibili l'udienza dell'08.11.23, nella quale il (...) insisteva per la liberalizzazione degli incontri padre-figlio;

10. In data 6.11.2023 perveniva la Relazione dei Servizi Sociali che,

relativamente agli incontri protetti svolti tra padre e figlio, davano atto che il padre si era sempre mostrato attento ai bisogni del figlio e affettuoso nei suoi confronti e, da parte sua, il figlio si era mostrato attaccato alla figura paterna ("Durante l'incontro (...) è molto affettuoso con il padre, ne ricerca la vicinanza fisica, durante il gioco ne ricerca, la partecipazione");

11. Con decreto del 20 dicembre 2023 il Presidente, a scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'8.11.2023 e a conclusione del sub procedimento ai sensi dell'art. 473 bis 15 c.p.c. - in ragione delle Relazioni dei Servizi Sociali nelle quali era emerso come il Sig.(...) avesse sempre tenuto, nel corso degli incontri protetti durati tre mesi, un comportamento corretto nei confronti del figlio, il quale appariva molto legato al padre - a parziale modifica dei provvedimenti indifferibili assunti con decreto del 20 ottobre 2023, disponeva che il resistente potesse vedere e tenere con sé il figlio per due pomeriggi a settimana dalle ore 16:00 alle ore 19:30, stabilendo come, durante tali incontri, il sig.(...) dovesse rimanere nei pressi dell'abitazione della sig.ra (...) potendo ad ogni modo far incontrare al minore i parenti del ramo paterno;

12. In data 29.12,2023, a seguito di colloqui individuali tenuti con i genitori nei quali veniva valutato il rapporto tra madre-figlio e padre-figlio in uno spazio neutro, perveniva una nuova relazione dei Servizi Sociali relativamente alle competenze genitoriali di entrambi i genitori, in cui veniva dato atto che la madre era apparsa attenta e adeguata sul piano dell'accudimento, oltre che collaborativa nello svolgimento del colloquio. Ugualmente, il padre veniva descritto attento e premuroso nei confronti di (...) I servizi sociali, in particolare riferivano un cambiamento nell'atteggiamento del padre risultato "più controllato, riflessivo, con un basso livello di energia, introverso e con lo sguardo sfuggente" nel contesto ambulatoriale, mentre con il figlio si presentava vivace e gioioso; i Servizi Sociali evidenziavano anche come la fragilità delle parti dovesse collocarsi nell'ambito delle dinamiche di coppia e non nell'esercizio della genitorialità;

13. Il Collegio, a seguito delle Relazioni dei Servizi Sociali, che non avevano evidenziato criticità nel rapporto padre -figlio e che, al contrario, avevano riscontrato nei Sig.(...) un atteggiamento corretto e affettuoso nei confronti del figlio, emetteva in data 28 marzo 2024 provvedimenti temporanei e urgenti, confermando l'affidamento del minore in via esclusiva alla madre, ponendo a carico del (...) l'obbligo di corrispondere Euro. 450,00 mensili quale contributo al mantenimento, prevedendo altresì che il (...) potesse tenere con sé il figlio due pomeriggi a settimana con la supervisione dei servizi sociali, i quali sarebbero potuti intervenire nell'ipotesi in cui la Sig.ra (...) avesse ostacolato tali incontri. Ammetteva inoltre le prove e delegava 1 a presidente rel. per l'escussione dei testi fissando l'udienza al 13 giugno 2024;

14. Con atto depositato in data 05.06.2024, il resistente Sig.(...) comunicava l'avvenuto improvviso decesso della Sig.ra (...) poi formalmente comunicato dal difensore della ricorrente sempre in data 05.06.2024.

15. Con decreto del 5 giugno 2024, il Tribunale, preso atto dell'improvviso decesso della madre alla quale il minore era affidato in via esclusiva, in via

provvisoria e urgente affidava il figlio minore (...) ai Servizi Sociali competenti per territorio (...) ai quali delegava, con la fattiva collaborazione dell'U., di provvedere in via d'urgenza all'immediato collocamento del bambino presso persona e ambiente idoneo (o presso i nonni o presso comunità familiare); delegava ai Servizi Sociali l'organizzazione di incontri con il padre e un'indagine sociofamiliare su tutto il nucleo familiare disponendo che il Servizi o relazionasse nel più breve tempo possibile e comunque entro giorni 15; disponeva la presa in carico del minore da parte dell'U. per idoneo sostegno psicologico, atteso il trauma subito dal minore; nominava al minore un curatore speciale nella persona dell'Avv.(...)

16 .11 minore veniva quindi collocato dai Servizi presso l'abitazione della nonna materna, la Sig.ra (...) la quale con atto depositato in data 07.06.2024, interveniva nel procedimento chiedendo che, a parziale modifica dei provvedimenti provvisori assunti dal Tribunale, almeno per una prima fase, gli incontri padre-figlio avvenissero in sede protetta o comunque alla presenza di un educatore e, con memoria autorizzata del 24.06.2024 chiedeva l'affidamento del minore oltre a un contributo al mantenimento di Euro 450,00 a carico del Sig.(...)

17. Con atto depositato in data 05.06.2024 si costituiva la curatrice del minore, Avv.(...) la quale, dopo i colloqui con la famiglia materna e con il padre e dopo essersi recata nell'abitazione della Sig.ra (...) in cui il minore vive, riferiva di condividere le decisioni assunte in via temporanea dai Servizi Sociali ritenendo prioritario assicurare a (...) la massima serenità; per tale ragione, riteneva opportuno garantire al minare una gradualità nel mutamento delle abitudini. Per quanto concerne la figura paterna rilevava come dovesse essere assicurato consolidamento del rapporto con il padre" suggerendo altresì di instaurare percorsi di sostegno per il minore, e uno alla genitorialità per il(...)

18. Con memoria depositata in data 07.06.2024 il padre, Sig.(...) chiedeva altresì che venisse dichiarata cessata la materia del contendere con conseguente caducazione dei provvedimenti precedentemente pronunciati e con note depositate in data 12.06.2024 rilevava l'inammissibilità dell'intervento della nonna materna nel procedimento per carenza di un interesse proprio;

19. Il Presidente delegato per l'istruttoria, lette le note depositate dalle parti, letta la costituzione del curatore speciale del minore e l'atto di intervento della nonna del minore, revocava l'udienza di escussione dei testi prevista per il 13.06.2024 e rimetteva la causa al Collegio, il quale ritenuta necessaria l'instaurazione del contraddittorio sulle questioni sollevate dalle parti (interruzione del procedimento, cessata materia del contendere e ammissibilità dell'intervento del terzo, Sig.ra (...) assegnava termine fino al 25 giugno 2023 per il deposito di memorie, richiedendo ai Servizi Sociali la trasmissione della relazione di aggiornamento e rinviava all'udienza del 1 luglio 2024, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte;

20. Letta la relazione dei Servizi Sociali depositata in data 19.05.2024 in cui si dava atto delle verifiche effettuate presso il padre, la nonna materna, Sig.ra (...) oltre che la nonna paterna, 1 a Sig.ra (...) a seguito delle quali il Servizio riteneva opportuno collocare il minore presso la Sig.ra (...) e organizzare gli

incontri padre-figlio alla presenza di un'educatrice professionale al fine di "fornire sia al minore che al padre, il supporto di una figura professionale qualora ve ne fosse stata la necessità";

21. Rilevato che gli incontri padre/figlio si sono svolti presso l'abitazione paterna e che il Servizio Sociale, relazionando sugli incontri padre figlio ha evidenziato come tra padre e figlio vi sia un rapporto affettuoso: nel corso degli incontri il bambino ha fatto più volte riferimento alla madre, cercando un confronto e il dialogo con il padre relativamente a quanto accaduto alla madre ("l'educatrice ha avuto la netta sensazione che il bambino avesse necessità di parlare della madre con il padre"). È stato rilevato inoltre che, come successo precedentemente durante gli incontri protetti svolti tra novembre e gennaio 2024, il bambino abbia difficoltà a gestire il momento del saluto, nel quale ha richiesto la presenza della nonna materna, anziché del Sig.(...) recatosi in loco per riprendere il bambino;

22. Letta la relazione dell'U., con la quale la dott.ssa (...) Psicologa Dirigente, ha evidenziato come sia il padre che la nonna materna si siano mostrati attenti e disponibili a riflettere sulle tematiche relative all'accompagnamento del bambino nell'elaborazione del lutto;

23. Letta la relazione del Curatore del minore, Avv.(...) depositata in data 22.07.2024, con cui la stessa, dando atto di aver provveduto a monitorare la situazione, confrontandosi anche con i Servizi Sociali, con la nonna materna e con il padre, evidenziava l'andamento positivo degli incontri tra padre e figlio e dava atto di come il minore sia entusiasta di vedere il padre evidenziando come le iniziali criticità, dovute alla presenza di terze persone agli incontri tra padre e figlio, sono state superate e il Sig.(...) si è mostrato recettivo ai suggerimenti che gli sono stati forniti; evidenziava peraltro il curatore che dal confronto con i Servizi Sociali era comunque emersa la necessità di garantire gradualità a (...) nel consolidamento del rapporto con la figura paterna e continuità nelle proprie abitudini (dava atto anche di un acceso confronto tra la Sig.ra (...) e il Sig.(...) relativamente alla celebrazione del compleanno di (...) definito a seguito dell'intervento del Curatore stesso, oltre che della Dott.ssa (...) Come evidenziato dall'Avv (...) infatti: ""il confronto ha lasciato trapelare il permanere di una tangibile tensione nei rapporti tra le parti, che, indubbiamente, necessita oggi a maggior ragione, di essere sopita"). Sulla base di tutte le citate argomentazioni il curatore conclude ritenendo opportuno un ampliamento degli incontri padre-figlio, con presenza di un'educatrice soltanto nella fase iniziale e finale degli stessi, salvo comunque poter valutare incontri liberi. Il Curatore ha, infatti, sottolineato come l'obiettivo debba essere quello del progressivo ampliamento della frequentazione di (...) con il Sig.(...) con l'obiettivo di accertare se sia possibile in futuro un collocamento presso lo stesso, previa valutazione delle capacità genitoriali, essendo comunque importante per il minore mantenere la continuità nei rapporti con la famiglia materna;

24. Letta infine la relazione di aggiornamento dei Servizi Sociali affidatari del minore depositata il 22/7/24 su cui infra;

Tutto ciò premesso, osserva quanto segue:

A) Sulla richiesta di interruzione del procedimento

Il decesso della Sig.ra (...) è stato comunicato al Tribunale in data 05.06.2024, preliminarmente con atto depositato dal Sig. (...) il quale, in ragione dell'infausto evento, chiedeva di "prendere subito il figlio ove si trovi per poterlo tenere con sé" e quindi, nella stessa giornata, dallo stesso procuratore di parte ricorrente, il quale comunicava formalmente il decesso della madre del minore e chiedeva altresì che venisse dichiarata l'interruzione del procedimento ex art. 300 c.p.c.

Il Tribunale, preso atto del decesso del genitore affidatario in via esclusiva del minore, riteneva preliminare ad ogni altra questione assicurare in via urgente l'effettiva e continua tutela del minore, interesse questo preminente nel procedimento e adottava provvedimenti provvisori e urgenti, affidando (...) ai Servizi Sociali con lo specifico mandato di provvedere, in collaborazione con l'U., a disporre il collocamento presso un ambiente idoneo. Contestualmente nominava il curatore speciale del minore.

L'istanza di declaratoria di interruzione del processo non appare fondata.

Rileva infatti il Collegio che la ratio dell'istituto dell'interruzione processuale è quella di tutelare gli interessi della parte colpita dall'evento interruttivo ovvero dei suoi eredi, garantendo così il diritto di difesa della stessa parte colpita dall'evento interruttivo (o dei suoi eredi) e il contraddittorio delle parti. Tale finalità di tutela è realizzata dall'ordinamento attraverso una crisi, una sospensione (l'art. 304 c.p.c. sugli effetti dell'interruzione richiama infatti la norma dell'art. 298 c.p.c.), sospensione tendenzialmente temporanea del procedimento e comunque destinata a procrastinarsi fino a quando non si siano state eventualmente ristabilite le condizioni che permettano alla parte interessata dall'evento interruttivo il pieno esercizio dei propri dritti.

Nel caso però in cui il procedimento verta tra due genitori ed abbia ad oggetto l'affido del figlio minore e la sua frequentazione con i genitori, proprio in considerazione della richiamata ratio dell'istituto, la morte di uno dei genitori non appare evento idoneo a produrre l'interruzione del processo, non potendo gli eredi del genitore scomparso essere - per la loro semplice qualità di eredi - legittimati alla riassunzione o non potendo comunque il processo essere riassunto nei loro confronti sull'unico presupposto della qualità di eredi del genitore. Ed invero, il genitore, nel procedimento che abbia ad oggetto l'affido e la frequentazione del figlio, agisce in giudizio essenzialmente per tutelare dei diritti/doveri propri derivanti dalla genitorialità (riassumibili nel concetto di responsabilità genitoriale), posizioni giuridiche soggettive queste che, in quanto personalissime e intimamente correlate al proprio status di genitore, non sono ovviamente trasmissibili agli eredi e si estinguono pertanto con la morte del titolare.

Lo stesso genitore però non agisce unicamente in esercizio dei propri diritti/doveri di genitore, ma anche nella sua veste di rappresentante legale del figlio, rappresentanza insita nella titolarità della responsabilità genitoriale.

Anche con riguardo a tale posizione di rappresentanza sostanziale e processuale del figlio minore, la morte del genitore nel corso del procedimento non provoca certamente la trasmissione di tale rappresentanza agli eredi del

genitore medesimo, ma unicamente la concentrazione della responsabilità genitori al e in capo esclusivamente al genitore superstite purché questi non sia decaduto dalla responsabilità genitoriale ovvero quest'ultima non sia sospesa.

È chiaro quindi che l'interruzione del processo nel caso di morte di uno dei due genitori non potrebbe mai assolvere allo scopo suo proprio che è quello di garantire che gli eredi della parte defunta possano costituirsi in giudizio e finirebbe invece col provocare - invero del tutto inutilmente - una crisi potenzialmente insuperabile del procedimento e in ultima analisi quindi un possibile vuoto di tutela per il minore, specialmente in un caso in cui, come nel presente, il figlio minore, al momento del decesso del genitore, fosse affidato motivatamente in modo esclusivo al genitore deceduto a causa delle condotte illegittime del genitore superstite e la frequentazione con il genitore superstite non fosse libera, ma sottoposta a limitazione e controllata dai Servizi.

Del resto, con decreto del 5.6.2024, ovvero il giorno stesso in cui è stato formalmente comunicato il decesso della madre da parte della sua procuratrice, il Tribunale ha nominato il curatore speciale del minore, garantendo così, pur nella sopravvenuta assenza della madre affidataria, una rappresentanza processuale piena del minore, pur in presenza di un regime di affidamento ai servizi sociali.

Peraltro, anche diversamente opinando e volendo ritenere il decesso del genitore evento idoneo a determinare l'interruzione del processo, deve rilevarsi che, nel caso di specie, proprio in considerazione dei motivi che erano alla base dell'affidamento esclusivo del figlio alla madre, il soggetto chiamato a rappresentare gli interessi del minore e, quindi, il soggetto che astrattamente avrebbe avuto titolo alla riassunzione del giudizio sarebbe stato il curatore speciale del minore il quale, come detto, ha già esplicitato la propria costituzione in giudizio in rappresentanza del minore successivamente al decesso della madre, così sanando ogni eventuale difetto di rappresentanza ai sensi dell'art. 299 c.p.c.

Del resto, la responsabilità genitoriale del padre non è mai stata oggetto di limitazioni o sospensioni e conseguentemente, anche a seguito della nomina del curatore, si ritengano pienamente rappresentati i diritti del minore.

Infatti, nonostante in caso di decesso di un genitore nel corso del procedimento la rappresentanza processuale si concentri sull'altro genitore titolare della responsabilità genitoriale, l'effettiva rappresentanza processuale del minore, all'esito del decesso del genitore affidatario in via esclusiva del minore, dovrà sempre essere vagliata con rigore dal tribunale alla luce delle circostanze specifiche essendo onere del giudice valutare anche se tale concentrazione di rappresentanza sul genitore superstite non affidatario corrisponda all'effettivo e concreto interesse del minore ovvero se, attese le perduranti motivazioni che avevano reso necessario in via temporanea e urgente l'affidamento esclusivo al genitore deceduto, non sia invece sopravvenuta la necessità di nominare un curatore speciale del minore e proseguire con l'ulteriore istruttoria e percorsi già avviati, tanto più necessari proprio in considerazione dell'avvenuto decesso della madre.

B) Sulla cessazione della materia del contendere

Parte convenuta chiedeva invece che venisse dichiarata cessata la materia del contendere con contestuale relativa caducazione dei provvedimenti provvisori e che, pertanto, il figlio minore venisse affidato al padre.

Rileva il Tribunale che in caso di morte nel corso del procedimento del genitore al quale era affidato in via esclusiva il figlio non può dirsi cessata la materia del contendere dal momento che, per quanto la rappresentanza legale e la stessa responsabilità genitoriale non sospesa né limitata si concentrino, come detto, sul genitore superstite, resta pur sempre il problema di disciplinare l'affido del figlio minore, problema che ha rilevanza ufficiosa dovendo il tribunale garantire la realizzazione non solo teorica, ma anche concreta ed effettiva del miglior interesse del minore.

E proprio in quanto in ordine alle modalità di affido questo Ufficio ha svolto e sta svolgendo un'istruttoria e ha dato prescrizioni per la riabilitazione del padre (sottoposto tra l'altro a procedimento penale per le condotte denunciate in questa sede dalla madre), la materia del contendere non può ritenersi cessata, essendo necessario tutelare adeguatamente il minore, adottando tutte le misure idonee al suo benessere tra l'altro messo a dura prova dal l'improvviso decesso della madre.

Pertanto, in caso di decesso in corso di causa del genitore affidatario esclusivo, lungi dal cessare la materia del contendere, deve al contrario accertarsi d'ufficio la capacità genitoriale del genitore superstite di prendersi cura del minore e di recuperare quindi l'affido dello stesso. Seppur è vero che il processo originariamente vedeva infatti come parti formali i genitori, l'interesse protetto è anche e soprattutto quello del minore; pertanto, non può dirsi cessata la materia del contendere perché oggetto del processo non è soltanto un diritto delle parti formalmente costituite in giudizio a veder affermata e tutelata la propria genitorialità quanto, anche e soprattutto, il diritto del minore a crescere in un ambiente affettivo sicuro e stabile che favorisca il suo sviluppo emotivo.

Al contrario, dichiarare cessata la materia del contendere significherebbe non considerare il minore quale portatore di interessi e diritti propri.

Del resto, non può dimenticarsi che il minore era stato affidato in via esclusiva alla madre in ragione delle violenze subite dalla ricorrente, sia quando la stessa era incinta sia poi successivamente alla presenza dello stesso figlio minore e che per tali condotte pende attualmente un processo penale per maltrattamenti a carico del Sig.(...) innanzi al Tribunale di Pisa.

E ciò tanto più che la novella legislativa del 2022, dando attuazione a principi di diritto sovranazionale (si pensi ad esempio all'art. 31 della Convenzione di Istanbul del 2011 ratificata dall'Italia, che espressamente prevede che nelle decisioni relative all'affidamento e al diritto di visita tra genitori e figli debbano essere adeguatamente considerati gli episodi di violenza e che "l'esercizio dei diritti di visita o di custodia dei figli non comprometta i diritti e la sicurezza della vittima o dei bambini"), con l'art. 473 bis 46 c.p.c., impone al giudice che abbia riscontrato la fondatezza delle allegazioni di violenza, l'adozione di provvedimenti più idonei a tutelare il minore e di disciplinare il diritto di visita individuando modalità idonee a non comprometterne la sicurezza.

È chiaro quindi che nel caso di specie una declaratoria di cessazione della materia del contendere costituirebbe una patente violazione della citata norma dell'art. 473 bis 46 c.p.c. Incidentalmente deve darsi atto che questo Ufficio, appresa la notizia della morte improvvisa della madre e delle dichiarazioni del bambino alla nonna, nell'urgenza di dover adottare provvedimenti a tutela del minore, ha ritenuto opportuno acquisire d'ufficio informazioni presso la locale Procura circa l'eventuale trasmissione di notizie di reato, ricevendo ampie rassicurazioni dal PM che aveva disposto l'accertamento autoptico sulla sig.ra (...) circa la riconducibilità a cause naturali del decesso e l'assenza di qualunque procedimento penale scaturente dallo stesso. Appare comunque opportuno acquisire anche al procedimento tali informazioni con espressa richiesta al PM.

C) Eventuale rilievo ufficioso di incompetenza per essere divenuto il procedimento di competenza del Tribunale per i Minorenni.

Si potrebbe in linea teorica porre la questione della sopravvenuta incompetenza del tribunale ordinario per il fatto che ad oggi non v'è più controversia tra i genitori in merito all'affido del minore, ma si verte esclusivamente dell'affido del minore al genitore superstite e della capacità genitoriale di quest'ultimo.

Tale questione appare invero infondata in virtù del principio della perpetuatio iurisdictionis e del conseguente radicamento della competenza al Tribunale ordinario ex art. 5 c.p.c, ai sensi del quale "la giurisdizione e la competenza si determinano con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda".

Tale principio assicura infatti l'efficienza del processo al fine di evitare trasferimenti continui dei procedimenti tra i diversi tribunali assicurando - di conseguenza - maggiore celerità nella conclusione del procedimento. Tale circostanza appare infatti maggiormente rilevante nei procedimenti di diritto di famiglia e in particolare quelli riguardanti i minori, nei quali le ragioni di celerità e di economia processuale sono particolarmente cogenti.

Del resto, deve anche osservarsi come, non essendo mai stata proposta né dalla madre defunta né dal pubblico ministero interventore necessario né dal curatore del minore domanda di decadenza o sospensione o limitazione di responsabilità genitoriale del padre né avendo i Servizi Sociali incaricati in causa segnalato l'abbandono del minore o gravi lacune nelle capacità genitoriali del padre superstite, non vi sarebbero neppure attualmente i presupposti per ritenere sopravvenuta la competenza del tribunale per i minorenni.

D) Sull'intervento volontario del terzo ex art. 105 c. 2 c.p.c.

Con atto di intervento volontario ex art. 105 comma II, depositato in data 07.05.2024, la nonna materna del minore, Sig.ra (...) si costituiva in giudizio e seppur condividendo il contenuto dei provvedimenti provvisori e urgenti adottati dall'intestato Tribunale in data 05.06.2024, chiedeva che venissero disposti incontri protetti tra padre e figlio o comunque che gli stessi avvenissero alla presenza di un educatore.

Il padre, per mezzo del suo procuratore, con atto depositato in data

12.06.2024 , contestava l'intervento della Sig.ra (...) adducendo quale motivazione la carenza del "proprio interesse" all'intervento, non potendosi configurare come tale il mero interesse di fatto.

Deve osservarsi che, a seguito della c.d. Riforma Cartabia, applicabile *ratione temporis* al presente procedimento, nel rito unitario del procedimento di diritto di famiglia, è stato per la prima volta espressamente contemplato e disciplinato al Pari 473 bis 20 c.p.c. l'intervento volontario del terzo, prescrivendosi che lo stesso debba avvenire nelle modalità previste per la costituzione del convenuto, prevedendo altresì che: "Il terzo non può intervenire oltre il termine stabilito per la costituzione del convenuto, salvo che compaia volontariamente per l'integrazione necessaria del con traddittorio".

Come ben sottolineato da altra giurisprudenza di merito, il nuovo disposto normativo costituisce un indizio della volontà del legislatore di ammettere l'intervento di terzi nei procedimenti di separazione, divorzio e quelli relativi alla regolamentazione della filiazione (Trib. Brescia, ordinanza del 7 febbraio 2024).

Evidente è che, nei procedimenti di famiglia, i tipici interventori sono gli ascendenti, il cui interesse ad agire dovrà essere oggetto di verifica volta per volta in sede di ammissione.

Nel caso di specie, non v'è dubbio in merito alla sussistenza di un interesse ad intervenire della nonna materna (...) dal momento che stessa aveva un rapporto privilegiato con il minore e proprio in virtù di tale rapporto è stata identificata quale soggetto collocatario di (...) dagli stessi Servizi Sociali, i quali hanno compiuto tale scelta in forza del provvedimento assunto dal Tribunale in data 5 giugno 2024 che li delegava a "provvedere in via d'urgenza all'immediato collocamento del bambino presso la persona, o ambiente idoneo".

Pertanto, appare evidente l'interesse dell'intervenuta nel procedimento in corso, in quanto la stessa, oltre ad essersi assunta la responsabilità del collocamento del minore, è la persona che - di fatto - ha da sempre rapporti quotidiani con lo stesso ed è quindi in grado di rappresentarne le necessità.

Cale circostanza è stata evidenziata anche dalla stessa Curatrice del minore, la quale concordemente a quanto disposto dai Servizi Sociali, ha ritenuto opportuno "assicurare al bambino la necessaria gradualità e di scongiurare il rischio di ulteriori cambiamenti repentini", il tutto per evitare di sradicare (...) "dal contesto al medesimo più familiare".

Il minore ha, infatti, con la nonna materna, oltre che con il compagno della stessa, il Sig. (...) un rapporto continuativo fin dal momento della nascita avendo la stessa sempre supportato la madre nell'esercizio della propria capacità genitoriale.

Pertanto, alla luce delle intervenute modifiche apportate al processo di famiglia dalla riforma Cartabia che ha disciplinato per la prima volta l'intervento del terzo nel procedimento di famiglia e considerato il peculiare ruolo di collocataria del minore solo recentemente assunto dalla nonna materna, l'intervento in questione deve ritenersi ammissibile.

E) Ulteriore corso del procedimento:

Escluse l'interruzione del processo, la cessazione della materia del contendere

e la sopravvenuta incompetenza del tribunale ordinario, il procedimento deve pertanto proseguire per decidere sulla disciplina definitiva dell'affido del minore e porre in atto le idonee strategie volte a favorire il recupero del rapporto parentale nel preminente interesse del minore,

I Servizi affidatari nell'ultima recentissima relazione di aggiornamento infatti danno atto della complessa ed efficace opera di coordinamento da loro espletata tra la nonna collocataria da un lato e il padre dall'altro nella difficile gestione della fase di gravissimo lutto che sta attraversando il minore (il quale si ricorda è rimasto purtroppo diverse ore da solo con il cadavere della madre morta improvvisamente e al quale la notizia della morte della madre non è stata data se non dopo l'intervento del Servizio affidatario e della psicologa dell'UFSMTA che hanno guidato il genitore superstite in tale delicatissimo e triste incumbente).

Attualmente permangono quindi pressoché immutate le ragioni che avevano condotto prima la presidente del. in sede di provvedimenti indifferibili, poi il collegio in sede di provvedimenti temporanei e urgenti a disporre l'affido esclusivo del minore alla madre e poi, dopo il decesso di quest'ultima, l'affido ai Servizi Sociali, in quanto al momento del decesso era in pieno svolgimento l'istruttoria e deve essere oggetto di rigorosa verifica che il padre prosegua nel percorso virtuoso intrapreso e porti avanti con successo anche il percorso individuale di supporto genitoriale presso l'U. al quale era stato invitato formalmente dal Tribunale con Provv. del 28 marzo 2024. All'esito di tale percorso, il Collegio ritiene necessario procedere ad una valutazione delle competenze genitoriali del padre, valutazione che sarà demandata al Servizio Sociale affidatario.

Gli stessi Servizi, comunque, dando atto di non aver ravvisato particolari criticità nella relazione padre figlio, hanno espresso parere favorevole ad un ampliamento in senso meno restrittivo delle modalità di incontro, ampliamento che, come visto, è ritenuto opportuno anche dallo stesso curatore del minore. Ritiene quindi il Tribunale conforme all'interesse del piccolo (...) ampliare il diritto di visita del padre nel senso suggerito dai Servizi e dal Curatore del minore.

Deve essere accolta la richiesta della nonna collocataria di fruire in luogo del genitore deceduto del mantenimento che era già stato posto a carico del padre.

Atteso il decesso della madre, ritiene il Tribunale prioritario ad ogni altra questione procedere con gli incontri padre/figlio e i percorsi già detti e disporre la comparizione personale delle parti dinanzi al Collegio. In tale sede dovrà essere oggetto di nuova valutazione, nel contraddittorio delle parti, la perdurante rilevanza delle prove già ammesse e l'eventuale espletamento delle stesse.

P.Q.M.

Ogni diversa istanza rigettata, a parziale modifica dei provvedimenti temporanei e urgenti dati in data .5/6/2024, così provvede:

1) Dispone che gli incontri padre/figlio organizzati dai Servizi avvengano con maggiore frequenza e con presenza dell'educatrice soltanto nella fase iniziale e

finale degli incontri e rimette al Servizio l'eventuale programmazione di incontri liberi e più frequenti in caso di positivo andamento degli incontri con educatore;

2) Pone a carico del sig. (...) l'obbligo di corrispondere alla sig.ra (...) collocataria del figlio (...) l'importo mensile di Euro 4 5 0,00 a titolo di mantenimento del bambino, importo annualmente rivalutabile secondo indici ISTAT da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario oltre alle spese straordinarie (sanitarie, scolastiche, sportive, etc.) da rimborsarsi su presentazione di documento di spesa, provvedimento con decorrenza dal giorno dell'avvenuto collocamento;

3) Dispone la prosecuzione della presa in carico del minore da parte dell'U. per idoneo sostegno psicologico con relazione da depositarsi entro il 31 ottobre 2024 e con richiesta di patere all'U. in merito all'opportunità per il minore di una futura collocazione presso il padre con eventuale indicazione della tempistica di attuazione;

4) Invita il padre (...) proseguire il già suggerito percorso individuale di supporto genitoriale presso l'U., con deposito di Relazione di aggiornamento entro il 10/10/2024;

5) Dispone che i Servizi Sociali, tenuto conto degli esiti del percorso di sostegno alla genitorialità e dell'andamento degli incontri padre/figlio, procedano a valutazione delle competenze genitoriali di (...) con relazione da depositarsi entro il 18/11/2024;

6) Richiede al Ser.D. la trasmissione di nuova relazione di aggiornamento circa la già disposta presa in carico e la valutazione del sig.(...) entro il 18/10/24;

7) Richiede ai PM sede informazioni circa gli esiti dell'accertamento autoptico svolto su (..) e l'eventuale iscrizione di procedimenti penali conseguente al decesso della stessa (...)

8) Richiede al PM la trasmissione degli atti ostensibili relativi ai procedimenti penali pendenti o definiti a carico di (...) non ancora trasmessi.

Fissa per la comparizione personale delle parti l'udienza dei 27 novembre 2024 alle ore 9.00.

Manda la cancelleria per le comunicazioni alle parti e a tutti gli enti interessati e tutti gli altri adempimenti di rito.

Conclusione

Così deciso in Pisa, il 23 luglio 2024.

Depositata in Cancelleria il 24 luglio 2024.